

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - notificazioni - variazioni e modificazioni dell'indirizzo - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - notifica

Notifica di atti tributari - Variazione della residenza anagrafica del contribuente - Opponibilità all'Ente impositore - Decorso di sessanta giorni dall'iscrizione nei registri comunali - Sufficienza - Comunicazione all'Ufficio - Irrilevanza.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 21025 del 24/07/2025 (Rv. 676115 - 01) In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, la variazione della residenza anagrafica del contribuente è opponibile all'ente impositore e all'incaricato per la riscossione, decorso il termine di legge di sessanta giorni dall'intervenuta iscrizione nei registri comunali, indipendentemente dalla sua comunicazione all'Ufficio.